

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

In data 18 dicembre 2024 alle ore 12,00 si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo e sono presenti:

Responsabile dell'O.D.M Avv. Claudia Caporossi

Presidente Avv. Luigi Sini

Referente C.O.A. Avv. Angelo Poli

Consiglieri: Avv. Alessandro Bruni, Avv. Marta Brenciaglia e Avv. Laura Menghini.

Sono assenti i Consiglieri Avv. Domenico Gorziglia e Stefano Trippanera.

Il Consiglio Direttivo nomina l'Avv. Laura Menghini Segretario attribuendole le relative funzioni e introduce i seguenti ordini del giorno.

Sul punto 1- dell'ordine del giorno: MODIFICA STATUTO E AGGIORNAMENTO COMPENSI MEDIATORI.

Il Referente rappresenta che il C.O.A. ha proposto la modifica dell'art. 15 dello Statuto dell'O.D.M. rubricato "Entrate e uscite" mediante revisione e aggiornamento dei compensi dei mediatori. Nello specifico, il Consiglio dell'Ordine ha proposto di determinare il compenso dei mediatori, indipendentemente dagli incontri svolti, nella misura del 40% del totale delle indennità dovute dalle parti (oltre accessori di legge) e di prevedere un compenso per i mediatori, nel caso di mediazioni concluse non oltre il primo incontro con esito negativo o con mancata adesione pari ad € 35,00 oltre oneri. Il Consiglio ha altresì proposto di modificare l'art. 16 dello Statuto medesimo, rubricato "Controlli sulla gestione contabile dell'ODM" prevedendo che il rendiconto contabile –finanziario semestrale sia sostituito da un rendiconto annuale e di inviare tale rendiconto anche all'eventuale revisore che potrebbe essere incaricato.

Il Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di modificare lo Statuto dell'O.D.M. secondo i seguenti termini, come da Statuto modificato allegato in copia, facente parte integrante del presente verbale, :

l'art. 15- Entrate e uscite sarà sostituito come di seguito:

“Art. 15 – Entrate e uscite:

1. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'ODM.
2. Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione ed eventuali fondi erogati dal COA o proventi diversi previamente ratificati dal COA.
3. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

4. Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, ai mediatori, le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione, nonché quelle necessarie per il suo funzionamento e le eventuali altre voci di spesa che siano ratificate dal COA.
5. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, che hanno la funzione di coprire le spese di segreteria, e le spese di mediazione che comprendono i costi di amministrazione e gestione dell'ODM e il compenso del mediatore. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive.
6. **Il compenso del mediatore sarà conteggiato, indipendentemente dagli incontri svolti, nella misura del 40% del totale delle indennità dovute dalle parti, oltre accessori di legge (spese generali 15%; Cassa Avvocati 4%; Iva se dovuta).**
7. **Per le mediazioni concluse non oltre il primo incontro, con esito negativo o in caso di mancata adesione delle parti, il compenso del mediatore sarà riconosciuto nella misura di € 35,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%; Cassa Avvocati 4%; Iva se dovuta)."**

mentre l'art. 16- **Controlli sulla gestione contabile dell'ODM** sarà sostituito come di seguito

“Art. 16 – Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al COA che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.
2. **L'ODM è tenuto a depositare presso il COA, annualmente entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, inviandolo, contestualmente, anche all'eventuale revisore contabile.**
3. Il COA entro il termine ordinatorio di 40 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere, alla sua eventuale approvazione.
4. **Le entrate dell'ODM sono utilizzate per sostenere le uscite dello stesso, ivi comprese le maggiori uscite del COA, sostenute per l'attività dell'ODM. Le ulteriori entrate verranno imputate tra le voci attive dell'attività istituzionale del COA e gestite secondo gli ordinari criteri di contabilità.**
5. **L'ODM è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità, pur rimanendo, a tutti gli effetti, una articolazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo."**

manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso e dispone la trasmissione della presente delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la ratifica.

Sul punto 2- dell'ordine del giorno: MODIFICA REGOLAMENTO ODM.

All'esito della modifica dello Statuto proposta dal COA, il Responsabile rileva la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 11 del Regolamento dell'O.D.M. rubricato “Indennità” e di adeguarlo al Decreto Legislativo n. 28 del 2010.

Il Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di modificare il Regolamento dell'O.D.M. secondo i seguenti termini, come da Regolamento modificato allegato in copia, facente parte integrante del presente verbale, :

l'art. 11- Indennità sarà sostituito come di seguito:

“Art. 11 – Indennità:

1. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese di comunicazione indicate specificatamente nella successiva Tabella delle Indennità, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro come indicato nella sopra indicata Tabella. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
2. Nella Tabella delle Indennità sono indicate le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
3. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

mentre l'art. 12 rubricato "Tirocinio" del predetto Regolamento viene interamente eliminato.

manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso e dispone la trasmissione della presente delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la ratifica.

Sul punto 3- dell'ordine del giorno: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI MEDIATORI.

Il Responsabile rappresenta che in data 16.12.2024 è giunta all'attenzione dell'Organismo di Mediazione la richiesta (prot. N. 3233/2024 del 16.12.2024) della Collega Avv. Fiorella Nenci e (prot. N. 2965/2024 del 21.11.2024) del Collega Avv. Lorenza Lepri di cancellazione dall'albo dei Mediatori. Il Direttivo ne prende atto, dispone la cancellazione degli Avv.ti Fiorella Nenci (Cod. Fisc.: [REDACTED]) e Lorenzo Lepri (Cod. Fisc.: [REDACTED]) dall'Elenco dei Mediatori, manda alla Segreteria per gli adempimento del caso e dispone la trasmissione della presente delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la ratifica.

Il verbale viene chiuso alle ore 13,30.

Il Presidente



Il Segretario



